

Contratto di leasing traslativo – Cass. n. 10249/2022

Locazione - (nozione, caratteri, distinzioni) - contratti in genere - clausola penale – riduzione - Leasing traslativo - Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - Contratto concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017 - Applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. - Clausola penale - Poteri correttivi del giudice - Condizioni e modalità.

La risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore di un contratto di leasing traslativo, concluso anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, commi 136 e ss., l. n. 124 del 2017, è sottoposta all'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c., sicché il giudice, ove ritenga che le parti abbiano pattuito una clausola penale, prevedendo, per il caso della menzionata risoluzione, il diritto del concedente di trattenere tutte le rate pagate a titolo di corrispettivo del godimento nonostante il mantenimento della proprietà (c.d. clausola di confisca), ha il potere di ridurre detta penale, in modo da temperare, secondo equità, il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente ed il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del contratto, procedendo alla stima del bene secondo il valore di mercato al momento della restituzione (salvo che non sia stato già venduto o altrimenti allocato, considerando, nel qual caso, i valori conseguiti) e poi detrarre tale valore dalle somme dovute dall'utilizzatore al concedente, con diritto del primo all'eventuale residuo.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10249 del 30/03/2022 (Rv. 664537 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1526, Cod_Civ_art_1382

Corte

Cassazione

10249

2022